



**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**  
**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013**  
**ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

***INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI PER***  
***L'ATTUAZIONE DELLE MISURE A INVESTIMENTO (DGR***  
***n. 412/2008 e successive modifiche e integrazioni)***

*Il documento si compone di n° 3 pagine compresa la presente.*

## PREMESSA

Il presente documento riporta alcune integrazioni al testo delle “Disposizioni per l’attuazione delle misure a investimento” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 del Lazio, approvato con la DGR 412/2008 come modificata con le successive DD.GG.RR nn. 723/2008, 106/2009, 370/2010, 62/2012, 319/2011, 319/2013 e con la determinazione dirigenziale n. 2816/2009.

Il testo delle modifiche, replicando uno schema ormai consolidato, è organizzato per argomenti omogenei: è riportato sia il testo vigente che quello modificato con evidenziazione delle integrazioni effettuate (*testo in corsivo*).

Sarà cura dell’Autorità di Gestione rendere disponibile sul sito Internet regionale il presente documento e, nel contempo, predisporre un testo consolidato delle disposizioni orizzontali approvato con la DGR 412/2008 e successive mm. e ii, aggiornato con tutte le modifiche sino ad oggi introdotte, ivi comprese quelle riportate nel presente documento.

### **MODIFICA n. 1 (Modalità di pagamento)**

Il testo riportato nel documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure a investimento”

- all’articolo 20 “Modalità di pagamento”, viene così integrato:

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO MODIFICATO</b>
<p>Al comma 1 dopo la lettera e) vengono inserite</p>	<p>f. <b>Assegno bancario.</b> <i>Tale forma di pagamento può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto, rilasciato dall’Istituto di Credito di appoggio, riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento, con allegata la fotocopia dell’assegno emesso e dichiarazione liberatoria del fornitore in merito all’effettivo pagamento ricevuto.</i></p> <p>g. <b>Carte di credito e/o Bancomat.</b> <i>Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l’estratto conto, rilasciato dall’Istituto di Credito di appoggio, riferito all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.</i></p>

**MODIFICA n. 2 (Varianti in corso d’opera)**

Il testo riportato nel documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure a investimento”

- all’articolo 23 “Varianti in corso d’opera”, il comma 6 viene così integrato:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>6. Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una <b>modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario</b> e pertanto possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l’importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa. Detta soglia del 20% può essere superata, fino all’intero ammontare dell’investimento finanziato, per cause di forza maggiore o nel caso del verificarsi di gravi fitopatie, epizoozie o infestazioni parassitarie, adeguatamente motivate.</p>	<p>6. Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una <b>modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario</b> e pertanto possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l’importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa. Detta soglia del 20% può essere superata, fino all’intero ammontare dell’investimento finanziato, per cause di forza maggiore o nel caso del verificarsi di gravi fitopatie, epizoozie o infestazioni parassitarie, adeguatamente motivate-, ovvero, in caso di cambio del fornitore e/o della marca di beni materiali oggetto di acquisto, qualora tale cambio sia dovuto a circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario e i beni sostitutivi mantengano le medesime caratteristiche tecniche e funzionali di quelli originariamente ammessi. Nel caso non sia possibile garantire quest’ultima corrispondenza, sarà necessario esperire nuovamente la procedura indicata al successivo art. 33, commi 1-4, per la valutazione della congruità dei costi.</p>